

Riunione del 23 giugno 2009

Presidente                      Avv. Antonio Ricciulli

**CAF/47/09 – Istanza di inibitoria avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione C.U. n. 47 del 10.6.2009 (sospensione da ogni attività federale per mesi due a carico dell'Avv. Benigno D'Orazio - Presidente della Pallavolo Pineto Dilettantistica S.r.l. - e della multa di € 3.000,00 a carico del sodalizio),**

Il Presidente della CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 e 29 R. Giur.
- rilevato che, nell'Ordinamento domestico, vige il generale principio della immediata esecutività di tutte le decisioni rese dagli organi giurisdizionali - anche non definitive e in pendenza di qualsivoglia mezzo di impugnazione - mentre in caso di riforma o di annullamento delle stesse restano salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente, fermo il diritto alla restituzione delle tasse e l'irrilevanza ai fini della recidiva (art. 28 nn. 1 - 2 - 4 R. Giur.)
- ribadita quindi, come sempre precedentemente affermata, l'assoluta eccezionalità del rimedio previsto ex art. 28 n. 3 R. Giur., la cui positiva disamina - a prescindere dalla valutazione del merito, peraltro riservata all'Organo giudicante nella sua composizione collegiale (art. 3 n. 2 R. Giur.) - richiede e presuppone la documentata esistenza di "*circostanze particolarmente gravi*", tali cioè da giustificare una deroga al principio generale suddetto
- osservato che, quanto al *periculum in mora*, il ricorrente ha così motivato la propria richiesta: "*In primo luogo perché l'esecuzione della sanzione delta sospensione dall'attività federale non potrà essere in alcun modo ristorata; in secondo luogo l'impugnata decisione, in uno con altro procedimento pure impugnato in data odierna dipinge a tinte fosche l'intero operato della società, fino a farne chiedere l'immotivata - ad avviso di chi scrive - esclusione dal campionato*"
- ritenuta inidonea tale impostazione a giustificare l'inibitoria, dal momento che essa, ove accolta e a tutto concedere, vista anche la natura sommaria del procedimento (il Presidente della CAF è chiamato a decidere monocraticamente e fuori dal contraddittorio) comporterebbe la sola sospensione delle sanzioni irrogate dal primo Giudice, senza quindi travolgere la decisione tutta e, con essa, le ragioni di fatto e i motivi in diritto su cui la condanna si fonda
- osservato inoltre che il ricorrente non ha documentato e/o lamentato alcun pregiudizio specifico a sé derivante dall'esecuzione delle sanzioni in dispositivo, mentre il semplice

disdoro a suo carico è parimenti inidoneo a giustificare la richiesta di sospensione, trattandosi di situazione prevista e codificata dalle norme citate (art. 28 n. 4 R. Giur.) ovvero di argomento che - diversamente - potrebbe ben essere invocato da tutti coloro i quali, destinatari di una sanzione, fossero impossibilitati a ottenere la completa definizione del gravame interposto prima di averla scontata in tutto o in parte

- ritenuto inoltre che - quanto al *fumus* - ogni decisione debba essere rinviata ad un più approfondito esame degli atti e/o comunque all'esito della discussione

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., **fissa l'udienza di discussione per il giorno 02 luglio 2009 ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.**

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati oltre che alla Procura Federale

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 24.6.2009